

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20.04.2006

Oggetto: “Causa civile promossa dal Comune contro l’Impresa Costruzioni Generali Citarella srl, il datore di lavoro e il collaudatore in corso d’opera per difetti di costruzione della palestra comunale e servizi. Rinuncia a proporre appello”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. S.C. n. 2008 del 14.5.1992- reg. a Verona il 29.05.1992 al n. 2684 atti pubblici cui ha fatto seguito atto aggiuntivo Rep. S.C. n. 2151 del 5.8.93 relativo ai lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante, approvata con deliberazione G.C. n. 309 del 18.5.1993, il comune di Zevio ha appaltato all’impresa Costruzioni Generali Citarella s.r.l., con sede in Nocera Superiore, i lavori di costruzione di una palestra con servizi nel capoluogo per l’importo complessivo netto di £ 1.277.325.961;

- la direzione dei lavori è stata affidata all’arch. Stefano Braggio di Verona, già redattore del progetto e in corso d’opera è stato nominato quale collaudatore tecnico amministrativo l’ing. Italo Monaco di Verona;

- l’opera commissionata avrebbe dovuto essere consegnata entro il 7 giugno 1993;

- a seguito di sopralluogo in data 28.9.93 del DD.LL. sono stati riscontrati numerosi vizi e difetti dell’opera, dettagliati e denunciati all’impresa appaltatrice con lettera del 30 settembre successivo;

- sollecitata ripetutamente dal comune, anche con l’intervento dei tecnici sopra detti, la ditta appaltatrice, nonostante diversa assicurazione e l’esecuzione di vari interventi sull’opera- nel novembre 1994 e nell’aprile 1995- non ha eliminato i vizi lamentati;

- il 16.5.1995, l’ing. Monaco ha rilasciato il certificato di collaudo autorizzando lo svincolo della cauzione definitiva di £ 56.905.016 e liquidando l’ammontare complessivo dei lavori in £ 1.276.325.316, inferiore alle somme autorizzate (£ 1.277.325.961) per £ 1.000.645, importo trattenuto dall’avere dell’appaltatore per “modeste infiltrazioni localizzate in particolare nel corridoio N-E e per l’omesso intervento teso ad eliminare le fessurazioni segnalate dal tecnico alla ditta appaltatrice in precedenza” (nota del 4.3.1995 in atti);

- la stazione appaltante non ha approvato il collaudo;

- stante la persistenza dei difetti e vizi, con lettera del 5.10.1995, il comune ha intimato ulteriormente la ditta a provvedere vedendosi eccepire, in risposta, l’intervenuta prescrizione ex art. 1667 c.p.c. e la legittimità del provvedimento di svincolo della cauzione ai sensi dell’art. 5 c.4 ultimo periodo L. 741/1981;

- rappresentata e difesa dall’avv.to Alessandro Chiamenti del foro di Verona, con studio in Zevio, incaricato dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 962 del 28.12.1995 e n. 406 del 27.6.1996, il comune ha citato in giudizio :

- L’impresa Costruzioni Generali Citarella s.r.l., ditta appaltatrice;
- L’arch. Stefano Braggio, direttore dei lavori;
- L’ing. Italo Monaco, collaudatore;

al fine di ottenere:

1. l'accertamento dei gravissimi vizi e difetti dell'opera verificati in sede di accertamento tecnico preventivo dall'ing. Luciano Fusini e gli ulteriori difetti riscontrati dal geom. Marchesini Raffaele di cui alla relazione preventiva dell'11.12.1997 prodotta in atti;
2. l'accertamento di errori di progettazione da parte dell'arch. Stefano Braggio;
3. dichiarazione della responsabilità solidale di tutti i convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine dell'art. 1667 c.c.;
4. determinazione del valore necessario per l'eliminazione definitiva dei gravi difetti accertati;
5. condanna dei convenuti tutti in via solidale a risarcire il comune di Zevio del danno da quantificarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U. con gli interessi dalla domanda al saldo;
6. condanna dei medesimi a risarcire solidalmente il danno all'immagine subito dal comune quantificato in £ 50.000.000;
7. condanna alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari del giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo n. 665/96 R.G.;

- nelle more del giudizio la Costruzioni Generali Citarella s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, notizia resa dall'avvocato difensore della ditta solo il 29 aprile 2004 con la conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio in corso;

-il comune ha riassunto tempestivamente la causa nei confronti dell'arch. Braggio e dell'ing. Monaco;

- il 18 maggio 2005 il Tribunale si è pronunciato con sentenza n. 15041 dichiarando il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, vertendosi in ipotesi di responsabilità contabile amministrativa stante il rapporto di servizio tra i tecnici, rispettivamente progettista- direttore dei lavori e collaudatore tecnico amministrativo;

- il ritardo con cui è stata risolta la pregiudiziale sollevata dai difensori dei tecnici Braggio e Monaco sin dal dicembre 1997, ritardo che ha erroneamente indotto ad interpretare il silenzio e la prosecuzione del processo in sede civile quale implicito rigetto dell'eccezione, gioca senz'altro a sfavore della tesi iniziale, cioè della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

- dall'epoca in cui è stata proposta l'azione civile, il 1996, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che la relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno e l'ente pubblico che lo subisce- presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa riservata alla cognizione della Corte dei Conti – è individuabile anche quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di servizio, rapporto individuato inizialmente nei confronti del libero professionista incaricato quale direttore lavori o collaudatore di un'opera pubblica, in seguito, anche nei confronti del professionista incaricato della progettazione;

VISTA la lettera prot. n. 24807 del 7 novembre 2005 con cui l'avvocato Alessandro Chiamenti, patrocinatore del comune nel giudizio in oggetto esprime perplessità rispetto all'esito positivo dell'eventuale appello della sentenza, pur ammettendo che ci siano margini per appellare in quanto la fattispecie, riconducibile all'art. 1669 c.c. , costituirebbe un'ipotesi di responsabilità aquiliana da fatto illecito, a suo avviso soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario;

RITENUTO, alla luce dei dubbi espressi dal legale, che non sia opportuno per il comune sostenere ulteriori spese in una causa che si prospetta difficile dato che, come dice lo stesso avvocato Chiamenti “ *Purtroppo l'evoluzione giurisprudenziale della Corte Suprema, verificatasi*

dopo l'instaurazione del giudizio promosso nel lontano 1996 avanti al Tribunale ordinario, sembra lasciare ben poche speranze...”;

VISTA la lettera prot. 24809 del 7 novembre 2005 con cui l'avvocato Alessandro Chiamenti, procuratore del Comune di Zevio nella causa, evidenzia come a suo avviso, sussistano tutti i presupposti per promuovere una richiesta di risarcimento del danno per “ ritardata giustizia” ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 – Legge Pinto;

RITENUTO preferibile rinunciare all'appello e risparmiare le relative spese legali e optare per l'esperimento dell'azione di risarcimento per ritardata giustizia;

DATO ATTO CHE la denuncia alla Corte dei Conti verrà effettuata d'ufficio ai sensi di legge, pur esistendo la probabilità che essa si sia prescritta;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI NON APPELLARE per quanto detto in premessa, la sentenza del Tribunale CP. di Verona n. 1541/05 del 18.5.2005 con cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, nella causa promossa dal comune di Zevio nei confronti dei tecnici: arch. Braggio Stefano e ing. Italo Monaco, rispettivamente progettista- direttore lavori e collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di costruzione del palazzetto dello sport.
- 2) DI COMUNICARE la presente decisione all'avvocato Alessandro Chiamenti, patrocinatore del Comune nel giudizio di cui si è detto davanti al giudice di primo grado.
- 3) COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.